



Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Guttadauro
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art 702 ter c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10491/2021** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. Roberta
Randellini del foro di Arezzo, elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell'intestato
Tribunale

Parte Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte Resistente Contumace

OGGETTO: Accertamento continuità della residenza anagrafica

La Sig.ra _____ cittadina rumena, ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
notificato il 1.12.2021, contro il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore in
carica, chiedendo all'intestato Tribunale di accertare e per l'effetto dichiarare il mantenimento della
propria dimora abituale ex art. 43 comma 2 c.c. in Italia nel periodo dal 3.03.2021 al 10.06.2021,
all'indirizzo di _____ (Ar), con conseguente ordine di annotazione nei
Registri dello stato Civile dei Comuni di Arezzo e Capolona.

Ha fondamento del ricorso ha esposto .

di essere titolare di attestazione di soggiorno permanente ai sensi del d.lgs 30 del 6 febbraio 2007
dal 26 ottobre 2011 e di essere regolarmente soggiornante in Italia sin dal 1999 per motivi familiari,
che in data 19.11.2020, periodo in cui era residente in Loc. _____ in Arezzo, aveva
comunicato al Comune di Arezzo a mezzo mail, ai fini della Dichiarazione Tari 2020, la cessazione
della detenzione dei locali ubicati presso il suddetto indirizzo per trasferimento in coabitazione con
il nucleo familiare del Sig. _____ t

che non avendo ricevuto alcuna comunicazione di riscontro da parte dell'Amministrazione locale,
in data 3.03.2021 si era recata personalmente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Arezzo e
che in tale occasione le fu fatto sottoscrivere -forse per un malinteso e senza che ella ne avesse
effettivamente compreso il contenuto e le implicazioni conseguenti- un modulo di richiesta di
cancellazione anagrafica per trasferimento in Romania, laddove invece ella aveva espresso che in
Romania voleva recarsi soltanto per trascorrervi un breve periodo di vacanza,

che in realtà ella aveva mantenuto dimora abituale in Italia, anche dopo la cancellazione anagrafica
eseguita dal Comune di Arezzo il 3.03.2021 continuando a risiedere presso l'abitazione del
compagno e senza recarsi un vacanza in Romania (dove si recò solo successivamente dal

25.06.2021 al 11.07.2021 fruendo di due settimane di ferie) perché impegnata nel lavoro di collaboratrice domestica presso la famiglia

che tuttavia, a seguito della sottoscrizione di tale modulo, di contenuto non corrispondente alla realtà dei fatti, il Comune di Arezzo dispose la cancellazione della Sig.ra dalla popolazione residente per emigrazione all'estero,

che sebbene ella, venuta a conoscenza dell'avvenuta cancellazione anagrafica il 10.06.2021 grazie all'accesso agli atti effettuato per suo conto dall'Avv. , abbia presentato una nuova richiesta di iscrizione nei registri della popolazione residente presso il Comune di Capolona (Ar) all'indirizzo di Loc ove coabita col Sig. , tuttavia necessità di una pronuncia giudiziale che accerti e dichiari che ella ha mantenuto in via continuativa la residenza in Italia a prescindere dalle risultanze anagrafiche, in quanto i tre mesi di cancellazione anagrafica (dal 03.03.2021 al 10.06.2021) sono di impedimento all'accoglimento della domanda di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione che la stessa intende presentare dopo oltre 20 anni di vita in Italia.

Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolarità delle notifiche presso l'indirizzo telematico della Avvocatura Distrettuale dello Stato è rimasto contumace .

All'udienza tenutasi in data 5.5.2022, la ricorrente interrogata liberamente dal Giudice ha spiegato di aver lasciato la precedente dimora poiché l'immobile ove risiedeva era stato venduto dal proprietario e di aver fatto presente tale circostanza all'impiegato che si occupava della pratica quando si era recata in Comune, riferendogli altresì di aver già ricevuto l'offerta di impiego come collaboratrice domestica presso la famiglia comprensiva di alloggio, ma che non essendo ancora in possesso del relativo contratto di lavoro aveva intenzione di stabilire nel frattempo la propria residenza presso l'abitazione del compagno specificando all'impiegato del Comune che sarebbe tornata in Romania soltanto per un periodo di ferie all'esito del quale avrebbe fatto ritorno in Italia.

Al termine dell'udienza di cui sopra la causa è stata trattenuta in decisione , previa concessione di un termine sino al 10.5.2022 per il completamento delle produzioni sulle notifiche in pct.

Richiamato il *petitum* di accertamento e la conseguente declaratoria richiesta si osserva , sotto il profilo normativo, che il concetto di residenza disciplinato all'art. 43 comma II c.c. è definito come "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale" , condizione base per l'esercizio di alcuni diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il diritto alla salute e all'accesso al sistema Sanitario Nazionale (art.32 Cost.), il diritto all'assistenza sociale (art. 38 Cost.), etc e mentre la continuità della residenza costituisce, per ciò che riguarda l'interesse privato sotteso alla domanda ulteriore condizione per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione .

Tanto premesso va preliminarmente riaffermato che vertendosi in tema di diritti soggettivi spetta al Tribunale ordinario accertare la sussistenza degli stessi, non ostando a ciò la presenza di atti amministrativi di segno contrario, stante il potere del giudice di disapplicazione degli stessi¹.

¹ come già affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione a S.U. Ord. 7637\ 2020 e n. 449 del 19.6.2000),

Anche di recente la Cassazione con l'ordinanza n. 7637 del 2020 ha confermato le Sezioni Unite per cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione dai registri anagrafici coinvolgono situazioni di diritto soggettivo attese la natura vincolata dell'attività amministrativa regolamentata da norme di relazione dettate nell'interesse diretto della popolazione residente che disciplinano rapporti intersoggettivi che non attribuiscono all'amministrazione alcun potere idoneo a degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui e quindi devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (vedi anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 1990 n. 14, oltre Cass. Sez. unite 19.6.2000 n. 449 ²).

Appare correttamente individuata anche competenza del Tribunale di Firenze quale foro erariale in quanto convenuta un'amministrazione statale e, quindi, la legittimazione passiva del convenuto Ministero essendo principio consolidato che in tema di anagrafe della popolazione residente ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, il Sindaco (che pure avrebbe potuto essere legittimamente convenuto in questo giudizio ma sempre nel suo ruolo di organo dello Stato) nel suo ruolo di Ufficiale di Anagrafe agisce quale Ufficiale di Governo esercitando poteri in materia di prerogativa statale quindi come organo dello Stato, per cui all'operato di organi comunali che allo stesso sono di supporto, risponde il Ministero dell'interno, quale ente preponente, a prescindere dall'individuazione di un comportamento di omissione di vigilanza da parte dello stesso ³.

Tanto premesso in diritto il *thema decidendum* attiene alla verifica della ricorrenza dei presupposti del diritto invocato ovvero, per ciò che attiene il caso *de quo* all'accertamento del mantenimento in via continuativa ed ininterrotta della dimora abituale ex art. 43 comma 2 c.c. della ricorrente in Italia anche nel periodo in cui è stata formalmente interrotta in virtù del provvedimento di cancellazione anagrafica dai registri della popolazione residente del Comune di Arezzo, precisamente dal 3.03.2021 al 10.06.2021.

Orbene, secondo la previsione di cui all'art. 43 c.c. la residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (in tal senso Cass. 1.12.2011 n. 25726). Tale principio è conforme a quanto previsto dall'art. 2 L. n. 1228/54, che fa obbligo ad ognuno di richiedere per sé l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale, e all'art. 3, comma I, DPR n. 223/89, il quale prevede che per persone residenti debbono intendersi quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

² Cass S.U.449\2000 : ‘.. *l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136, e poi sostituito dal D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) configura uno strumento giuridico-amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l'interesse dell'amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia (v. particolarmente gli artt. 29 e 31 del regolamento-n.136/58). Inoltre, tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata dalle norme sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del citato regolamento (artt. 5 9) i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti...*’

³ Vedi Cass Sez. 3, **Sentenza** n. [15199](#) del 06/08/2004

Ritiene il Tribunale che gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per qualificare come stabile ed abituale – nonché continuativa ed ininterrotta nel periodo dal 3.03.2021 al 10.06.2021 - la permanenza della ricorrente nella dimora dalla stessa indicata (ossia presso l’abitazione del compagno nel Comune di Capolona loc.), sussistono nella fattispecie in esame e sono desumibili tanto dal contratto di lavoro come collaboratrice domestica presso la Sig.ra in Arezzo prodotto in atti, quanto dalle dichiarazioni dei testi e riguardo alla coabitazione della Sig.ra presso l’abitazione del Sig. nonché riguardo allo svolgimento della collaborazione domestica continuativo ed ininterrotto (se non per un breve periodo di ferie di due settimane) presso la famiglia nel periodo indicato.

I suddetti testi sentiti all’udienza del 5.5.22 hanno dichiarato : il che la ricorrente è rimasta a vivere insieme a lui a Capolona a partire dal 31.05.2020 e che nel periodo intercorrente tra il 3 marzo 2021 ed il 10 giugno 2021 la stessa ha iniziato a lavorare ad Arezzo presso la Sig.ra rimanendo a dormire a casa di lui quando non assisteva la signora durante la notte confermando inoltre che la si era recata in Romania dal 25.6.2021 al 11.07.2021; la che la ricorrente ha collaborato come aiuto domestica presso la propria famiglia, prima assistendo il padre e poi la madre, in modo continuativo ed ininterrotto, dal 2017 come badante di suo padre e quindi dal 2021 come badante della madre (la signora appunto) , prima con contratto ad ore e poi a tempo pieno senza assentarsi se non per regolari ferie e di essere a conoscenza che la stessa risiedeva abitualmente presso il Sig.

Appare pertanto evidente che l’avvio della procedura di cancellazione dai registri della popolazione residente per emigrazione all’estero della ricorrente non aveva alcun fondamento nella realtà dei fatti e che fu verosimilmente dovuta a un fraintendimento tra la ricorrente e l’impiegato dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Arezzo sui motivi del programmato rientro in Romania emergendo chiaramente dall’istruttoria svolta che costei non aveva alcuna intenzione di ritrasferirsi stabilmente in Romania, il che, peraltro, avrebbe comportato la perdita di un lavoro stabile e l’abbandono del rapporto di convivenza col compagno Sig. ma solo di recarvisi per un breve periodo di due settimane per regolari ferie.

Ciò a cui preme dare rilievo è dunque l’effettività della residenza, che di fatto è stata semplicemente “spostata” da un Comune ad un altro. Inoltre, si può affermare che la stabilità della dimora ex art. 43 comma 2 c.c. non può venir meno soltanto per il fatto in sé dell’oggettivo allontanamento dovuto a ragioni di lavoro o come in questo caso al legittimo godimento di regolari ferie, occorrendo, senza dubbio, che al fatto fisico dello spostamento del soggetto nello spazio corrisponda la sua intenzione di stabilire la sua vita in un luogo diverso, circostanza questa che non ricorre nel caso in esame.

Tanto chiarito, deve ritenersi provato che la ricorrente nel periodo dal 3.03.2021 al 10.06.2021 ha mantenuto la propria dimora abituale ex art. 43 comma 2 c.c. in Italia nel Comune di Capolona (Ar) all’indirizzo di Loc. presso il sig. pasquini Giovan Battista e conseguentemente va ordinato agli Ufficiali dell’Anagrafe dei Comuni di Arezzo e di Capolona di provvedere all’annotazione di ciò nei registri dello Stato civile.

Quanto alle spese di lite si ritiene giusto disporre l’integrale compensazione in ragione della peculiarità della vicenda in esame e della contumacia della P.A.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

TRIBUNALE DI FIRENZE

PDF Eraser Free

IV SEZIONE CIVILE

accoglie la domanda di parte ricorrente come da conclusioni riportate in premessa,

accerta e dichiara il mantenimento da parte di _____ della propria dimora abituale ex art. 43 comma 2 c.c. in Italia nel Comune di Capolona (Ar) all'indirizzo di Loc. _____

ordina agli Ufficiali dell'Anagrafe dei Comuni di Arezzo e di Capolona (Ar) di provvedere all'annotazione della suddetta circostanza nei registri dello Stato civile;

dispone l'integrale compensazione inter partes delle spese di lite

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti

Firenze, 20 maggio 2022

Il Giudice

dott. Giuseppina Guttadauro